



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 10012

RACCOLTA N. 7594

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno quattordici (14) del mese di marzo
in Firenze, Via delle Mantellate n.9, nel mio studio al piano primo, alle ore
diciassette.

Registrato a Firenze

il 24/03/2025

Dinanzi a me Avv. MARCO CASINI, Notaio in Firenze iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

al n. 11849

serie 1T

è presente la Signora

con € 200,00

- LENSÌ LAURA, nata a Firenze il giorno 22 Settembre 1961 e residente a
Rufina (Firenze), Località Masseto n.65, la quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo della "**Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la
Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - Organizzazione di
Volontariato**", per brevità denominata anche "Associazione A.T.C.R.U.P. -
Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni
Pediatriche - ODV", con sede in Firenze, Via Masaccio n.199, codice fiscale
94031240487, Associazione iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore) – Ufficio Toscana – al numero di repertorio 64767, per
trasmigrazione dai precedenti registri del volontariato avvenuta in data 7
novembre 2022, quale OdV (Organizzazione di Volontariato).

La Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette
che trovasi qui riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, a
seguito di regolare convocazione effettuata con rituali e tempestivi avvisi di
convocazione, l'Assemblea della predetta "**Associazione A.T.C.R.U.P. -**

	Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni	
	Pediatriche - Organizzazione di Volontariato" per discutere e deliberare sul	
	seguinte	
	Ordine del Giorno:	
	1) Adeguamento di alcuni articoli dello Statuto secondo le vigenti leggi	
	degli enti del terzo settore (ETS)	
	La Comparente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento	
	dell'Assemblea per redigerne il Verbale relativo.	
	Al che aderendo do atto di quanto segue:	
	assume la Presidenza dell'assemblea, nella detta sua qualità, ai sensi	
	dell'articolo 8.1 del vigente Statuto sociale, la Comparente stessa, la quale	
	dichiara:	
	- che l'assemblea si è riunita in questo giorno, luogo ed ora, in seconda	
	convocazione, a seguito di avviso spedito ai sensi dell'articolo 8.1 lettera B del	
	vigente Statuto per discutere e deliberare sull'ordine del Giorno sopra indicato;	
	- che su numero 45 (quarantacinque) associati sono presenti, in proprio o per	
	delega numero 22 (ventidue) associati aventi diritto al voto, indicati nell'elenco	
	che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa	
	volontà della Comparente;	
	- che oltre ad essa Presidente sono presenti, del Consiglio Direttivo sono presenti:	
	Ciullini Paola, Grisolia Giovanni, Lodi Alessandra, Fortini Vittoria, Maffei	
	Mattia, mentre sono assenti giustificati i Consiglieri Fathi Ali, Monti Franca e	
	Zazzeri Franco;	
	- che pertanto l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita e,	
	quindi, idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.	
	2	

	Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola la Presidente, la quale	
	evidenzia all'assemblea che la Città Metropolitana di Firenze ha richiesto di	
	modificare lo statuto ai fini della iscrizione al Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore con riferimento all'articolo 3 quindicesimo comma (eliminazione	
	del riferimento alla maggiore età), con riferimento all'articolo 8.1 lettera E primo	
	comma (eliminazione del riferimento alla maggiore età) e con riferimento	
	all'articolo 8.2 lettera A quarto comma (eliminazione della possibilità di	
	cooptazione, se vengono a mancare uno o più membri dell'Organo di	
	Amministrazione).	
	La Presidente propone dunque all'Assemblea di modificare lo Statuto in tal	
	senso, uniformandosi alle richieste di modifica della Città Metropolitana di	
	Firenze ed illustra nuovamente in dettaglio tali modifiche, proponendo	
	all'Assemblea la modifica in tal senso dell'articolo 3 quindicesimo comma, con	
	eliminazione del riferimento alla maggiore età, dell'articolo 8.1 lettera E primo	
	comma, con eliminazione del riferimento alla maggiore età e dell'articolo 8.2	
	lettera A quarto comma, con eliminazione della possibilità di cooptazione e	
	conseguente proposta del seguente nuovo testo del detto quarto comma	
	dell'articolo 8.2 lettera A: "Qualora durante il mandato venissero a mancare per	
	qualsiasi ragione (in caso di dimissioni, queste dovranno essere presentate	
	almeno un mese prima al Consiglio Direttivo e dallo stesso ratificate) uno o più	
	componenti dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convocherà	
	l'Assemblea per la nomina di un nuovo componente. Il Consigliere così nominato	
	rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica	
	al momento della sua nomina."; a questo punto il Presidente presenta a me	
	Notaio il nuovo testo dello Statuto, con le modifiche sopra enunciate dei tre	

	articoli indicati.	
	L'Assemblea udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, su	
	proposta del Presidente, con il voto favorevole di numero 22 (ventidue) associati	
	espresso per alzata di mano, per interpello nominale della Presidente, come	
	accertato dalla Presidente medesima,	
	delibera:	
	- di approvare le modifiche proposte dalla Presidente e di approvare articolo per	
	articolo ed integralmente il nuovo testo dello Statuto nella sua interezza, con	
	approvazione integrale delle modifiche proposte ed illustrate dalla Presidente;	
	- di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni necessario ed opportuno	
	potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere	
	l'iscrizione del presente atto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per	
	ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, con facoltà del	
	Presidente di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni	
	che venissero richieste dalle autorità competenti.	
	Il nuovo testo dello Statuto viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto	
	la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura	
	per espressa volontà della Comparente.	
	Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e	
	minuti cinquantaquattro.	
	Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico	
	dell'Associazione.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alla	
	Comparente, la quale lo ha approvato sottoscrivendolo con me Notaio in calce ed	
	4	

a margine del foglio intermedio alle ore diciassette e minuti cinquantaquattro.

Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia,
salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine quattro e quanto fin qui della
presente.

FIRMATO LENSÌ LAURA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

ANNO 2025

N°	COGNOME	NOME	NASCITA	DATA	VIA	NCIV	CAP	CITTA	PR	CODICE FISCALE	DELEGA A	FIRMA
1	Bacigalupi	Amando	Sarzana (SP)	27/12/65	Via Costa del Secchiolo	8209/F	57034	ISOLA DEL'BA	LI	BCGRND85T271449W		
2	Balbin	Daniela	Terni (TR)	16/06/81	Via San Egidio	36	05026	MONTECASTELLI	TR	ALBDNL81H28L117X		
3	Bellini Sassi	Elisabetta	Galeata (FC)	01/04/54	Via Faciboni	8	47010	GALEATA	(FC)	BLLBTS4D41D867O		
4	Bellucci*	Patrizia	Firenze (FI)	09/04/46	Via dello Stucco	4	50141	FIRENZE	(FI)	BLLPHZ4D4D8D612C	Maffei Maria	
5	Benini*	Lucia	Viareggio (LU)	09/12/32	Via della Corazzione	7	50139	FIRENZE	(FI)	BNNLOJ32T49L839B	Giovanni A. Gaudenzi	
6	Brida Miraglia*	Miriam	Sbigno (TN)	25/03/34	Viale Vittorio Veneto	4	50067	RIGNANO SULL'ARNO	(FI)	BFDMM34C6S9179S		
7	Burlicchi Mercantini	Fiorella	Arezzo (AR)	04/10/66	Via Tiro al Segno	27/L	52100	Loc. BAGNORO	(AR)	BRCFL66R44A380X		
8	Cacustini	Dora	Bagno a Ripoli (FI)	01/08/96	Via della Robbia	3	50132	FIRENZE	(FI)	CTSDPO86M41A364I		
9	Caccherelli*	Franca	Firenze (FI)	30/06/51	Via Papa Giovanni XXIII	20	50028	Sambuca - Tavarnella V.P.	(FI)	OCFCNC31H7D612Y		
10	Cervo	Marta	Milano (MI)	02/04/91	Via G.A. Borgese	14	20154	Milano	(MI)	ORVMHT91D42F205C		
11	Ciullini	Paola	Firenze (FI)	07/09/56	Via Marala	23	50137	FIRENZE	(FI)	OLEPLA56P47D612C		
12	Coserentino	Sara	Firenze (FI)	12/12/79	Via HG. Maradi	10	50135	FIRENZE	(FI)	CSNSRA79T52D612N		
13	Costa Pampaloni*	Teresa	Milazzo (ME)	02/04/40	Via Marconi	10	50131	FIRENZE	(FI)	CSTTFRS40D42F206C		
14	D'Asta	Federica	Firenze (FI)	20/11/79	Via Di Boidrone	4	50141	FIRENZE	(FI)	DSTFR079S60D612T		
15	Davidson*	Adrienne	Sydney (AUS)	14/04/48	Via S. Giovanni Bosco	37	50121	FIRENZE	(FI)	DVDNN48D84Z700W		
16	Facchini	Flavio	Firenze (FI)	26/07/76	Via di Valle	11	50069	PNTASSIEVE	(FI)	FOCFVL76L26 D612Q		
17	Fatti	Ali Asghar	Tehran (Iran)	09/06/52	Via La Farina	50	50132	FIRENZE	(FI)	FTLGH2H2H92224U		
18	Florenza*	Giorgio	Firenze (FI)	06/09/57	Via Jacopo Nardi	2	50132	FIRENZE	(FI)	FRNGRG57P06D612C		
19	Fornaca Cherubini	Gianna	Sesto F.no (FI)	10/01/62	Via C. Battisti	27	50019	SETTO F.NO	(FI)	FRNGNN62A50884X		
20	Fortini	Victoria	Firenze (FI)	17/03/63	Via dei Della Robbia	30	50132	FIRENZE	(FI)	FRTVT63C57D612J		
21	Gheri	Ivan	Firenze (FI)	05/03/87	Via Pisana	27	50018	SCANDICCI	(FI)	GHRVNM87C05D612R		
22	Grisolia*	Giovanni A.	Firenze (FI)	07/10/47	Via Masaccio	199	50132	FIRENZE	(FI)	GRSGNM47R07D612S		
23	Iozzi*	Giovani	Firenze (FI)	19/10/66	Viale E. Duse	11	50137	FIRENZE	(FI)	ZZIGNNB81H9D612Z		
24	Lensi Dolfi	Laura	Firenze (FI)	22/09/61	Via di Massaro	65	50068	RUFINA	(FI)	LNSLR481P82D612Y		
25	Lodi*	Alessandra	Firenze (FI)	12/09/59	Via della Torricella	14	50135	FIRENZE	(FI)	LDOLSN59P52D612J		
26	Maffei*	Mattia	Firenze (FI)	22/09/76	Via Marconi	43	50131	FIRENZE	(FI)	MPFMT76722D612I		
27	Malvasio	Valeria	Ivrea (TO)	14/04/80	Via Trento	23	10018	PAVONE CANAVESE	(TO)	MLVVL80D54E379E		
28	Messori	Luigi	Fiesole (FI)	28/10/49	Via G.L. Spontini	8	(FI)	FIRENZE	(FI)	MSSLGU49R28D615V		
29	Monti Ghetti	Franca	Loro Ciuffenna (AR)	02/10/45	Via Piana	27	50018	SCANDICCI	(FI)	MNTFNC45R61E893F		
30	Morandi	Marco	Firenze (FI)	09/10/75	Via A. Volta	18	56028	S.MINATO	(FI)	MMNMRC75R09D612W		
31	Mortupo	Mauro	Foligno (PG)	22/09/63	Via Antonio Allegri	46	6004	Foligno	(PG)	MRLMRA63P22D653N		
32	Nerelli Campani	Catia	S. Miniato (PI)	25/10/62	Via Tosco Romagnoli	1159	56027	S. MINIATO	(PI)	NRLCTA62R65D048Z		
33	Niccoli	Biagio	Catania (CT)	25/14/86	Viale Togliatti	178	50019	SESTO F.NO	(FI)	NCLBGI86T25C351O		
34	Orlolo	Alessandro	Firenze (FI)	25/10/58	Via Cimabue	16	50018	SCANDICCI	(FI)	RLOLSN58R25D612E		
35	Paolucci*	Marzia	Firenze (FI)	15/08/56	Via Stagi	20	52020	PIANISCO	(AR)	PLCMRZ58M55D612N		
36	Perissi Marcucci	Silvia	Firenze (FI)	12/07/62	Via della Greve	5	50124	FIRENZE	(FI)	PHSSLV62L52D612A		
37	Pinzauti	Enrico	Firenze (FI)	11/11/57	Via delle Campore	28	50124	FIRENZE	(FI)	PINZNRCS7511D612P		
38	Poli	Cinzia	Castelluccio G. (Luz)	02/01/80	Via Selva Piana di Sopra	1	55051	CASTELVECCHIO P.O.I.	(LU)	PLCNZ80A42C296E		
39	Reffi	Annalisa	Pollena (Napoli)	08/08/85	Viale marini della Nicciola	116	58024	MISSA MARITIMA	(GR)	RLNLS385M48G795M		
40	Ruslud Scoccati	Catuscia	Grosseto (GR)	18/03/63	Pod. Ex em	476	58035	BRACCAGNI	(GR)	SCCOSC83C58E202S		
41	Sassi*	Sauro	Galeata (FC)	07/08/49	Via Don Faciboni	8	47010	GALEATA	(FC)	SSSR449H07D867J		
42	Smoot Palchetti*	Sybil	St. Louis (USA)	23/07/59	Via Volterana	3	50023	IMPRUNETTA	(FI)	IMNTSBL58L63Z404T		
43	Tessani*	Loredana	Borgo Tossig. (BO)	26/05/50	Via Galliano	42/1	50132	FIRENZE	(FI)	ISLNN50E86R044D		
44	Zazzari	Franco	Poggibonsi (SI)	16/12/54	P.zza Dante Monnetchi	2	53031	Casale d'Elza	(SI)	ISLNN50E86R044D		
45	Zazzari	Gianluca	Poggibonsi (SI)	10/01/81	Podere S. Donato	17/B	53031	Casale d'Elza	(SI)	ISLNN50E86R044D		



Luca Comi

	Allegato "B" all'atto N. 10012 del Repertorio - N. 7594 della Raccolta in data 14 marzo 2025	
	STATUTO	
	della "Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - Organizzazione di Volontariato"	
	PARTE PRIMA - GENERALITÀ	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	È costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) una associazione avente la denominazione "Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - Organizzazione di Volontariato", per brevità denominata anche "Associazione A.T.C.R.U.P. - Associazione Toscana per la Cura e la Riabilitazione delle Ustioni Pediatriche - ODV".	
	L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	L’associazione non ha scopo di lucro.	
	L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta la modifica del presente Statuto ed è deliberato dall'Organo di Amministrazione.	
	La durata della Associazione è illimitata.	
	ART. 2	
	1	

	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi,	
	delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Codice del	
	Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei	
	propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con riferimento a:	
	- promozione anche economica della formazione universitaria e	
	post-universitaria, in particolare del personale sanitario del Servizio Sanitario	
	Nazionale, finalizzato al trattamento delle ustioni pediatriche (lettera g	
	dell'articolo 5);	
	- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di bambini ustionati e delle loro	
	famiglie (lettera u dell'articolo 5).	
	Nell'ambito di tali attività di interesse generale e per il perseguimento dei suoi	
	scopi l'associazione potrà svolgere le attività volte a:	
	- migliorare le tecniche di cura dell'ustione pediatrica, anche mediante l'acquisto	
	di strumenti necessari al trattamento dei pazienti ustionati;	
	- migliorare la degenza del bambino nel centro ustioni dell'Ospedale Pediatrico	
	Meyer di Firenze;	
	- sostenere le famiglie nel reinserimento dei bambini gravemente ustionati nella	
	società;	
	- sostenere economicamente le famiglie che ne avessero necessità, nella cura dei	
	propri diretti congiunti dopo il ricovero, per l'acquisto degli ausili prescritti dai	
	sanitari del Centro Ustioni;	
	- promuovere iniziative di educazione sanitaria per una costante e corretta	
	informazione sulla prevenzione delle ustioni;	
	2	

	- facilitare la frequenza di Centri Ustioni nazionali ed esteri da parte del	
	personale medico e non medico strutturato e coinvolto nella cura del bambino	
	ustionato del Centro Ustioni dell'Ospedale Pediatrico Meyer;	
	- facilitare la partecipazione del personale medico e non medico strutturato e	
	coinvolto nella cura del bambino ustionato a convegni, congressi e corsi di	
	aggiornamento che abbiano come argomento la cura e la riabilitazione del	
	paziente ustionato;	
	- costituire borse di studio o contributi di studio per avviare personale medico e	
	non medico, anche non strutturato, al perfezionamento nella cura del bambino	
	ustionato.	
	L'associazione può esercitare, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo	
	settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali	
	rispetto a queste ultime, entro i limiti di cui al citato articolo 6 del Codice del	
	Terzo settore. La individuazione di dette attività diverse, secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, sarà successivamente operata da parte	
	dell'Organo di Amministrazione.	
	L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,	
	anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3	
	(Ammissione, numero degli associati, perdita della qualifica degli associati)	
	Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla Legge.	
	Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o	
	3	

	senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano	
	alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e	
	conoscenze, nel rispetto della legge.	
	L'associazione è costituita da Associati Fondatori, Associati Ordinari e Associati	
	Onorari	
	Sono Associati Fondatori i soci che hanno firmato l'atto di costituzione	
	dell'Associazione in data 6 Giugno 1990.	
	Sono Associati Ordinari:	
	a) i genitori, o chi altro ne ha la potestà, di bambini ustionati, ammessi dal	
	Consiglio Direttivo;	
	b) le persone fisiche ed i soggetti diversi che vogliano contribuire al	
	funzionamento dell'associazione, ammessi dal Consiglio Direttivo;	
	c) le persone fisiche ed i soggetti diversi che, a giudizio dell'Organo di	
	Amministrazione, hanno acquistato in Italia e/o all'estero, particolari meriti nel	
	perseguire le finalità dell'associazione.	
	Sono Associati Onorari le persone fisiche ed i soggetti diversi che si siano	
	distinti per il particolare servizio prestato al suo interno come soci ordinari, o che	
	abbiano contribuito in modo particolare nel tempo all'attività dell'associazione in	
	modi diversi, oppure si siano distinti per il loro impegno nella cura dei piccoli	
	pazienti ustionati e pertanto siano stati ritenuti meritevoli di un particolare	
	riconoscimento da parte dell'Associazione.	
	I soci onorari vengono proposti dal Consiglio Direttivo; l'assemblea delibera a	
	maggioranza sulla nomina proposta. Gli Associati Onorari sono esonerati dal	
	pagamento della quota associativa annuale.	
	Gli Associati Onorari hanno diritto di voto.	

	L'Assemblea degli associati può istituire altre categorie di associati.	
	Chi intende essere ammesso come associato ordinario dovrà presentare	
	all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:	
	- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli	
	eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi associativi.	
	Il richiedente una volta ammesso come Socio ordinario è tenuto al pagamento	
	della prima quota associativa per l'anno in corso per ultimare la pratica di	
	ammissione.	
	L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale	
	svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.	
	L'associato può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice	
	Civile; non può riprendere, anche quando non abbia cessato di appartenere	
	all'associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'associazione; la qualità di associato non è trasmissibile.	
	La partecipazione all'associazione da parte di ciascun associato è a tempo	
	indeterminato e non può essere temporanea e può venire meno solo nei casi	
	previsti dal presente articolo. Ogni associato ha diritto di voto anche per	
	l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina	
	degli organi direttivi dell'associazione.	
	5	

	La divisione degli associati in categorie non comporta alcuna differenza di	
	trattamento in merito ai diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun associato,	
	in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.	
	Chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione	
	dell'Assemblea, in caso di inadempimento agli obblighi di versamento della	
	quota, quando dovuta, in caso di altri gravi motivi o quando arrechi	
	all'associazione danni materiali o morali di una certa gravità. L'esclusione, dopo	
	aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, deve avvenire con voto segreto e	
	la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente	
	all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.	
	L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del	
	provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali	
	l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui la persona esclusa non condivida	
	le ragioni dell'esclusione, può adire entro 6 (sei) mesi il Collegio Arbitrale di cui	
	al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è	
	sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.	
	L'associato può sempre recedere dall'associazione.	
	Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua	
	decisione all'Organo di Amministrazione il quale dovrà adottare una apposita	
	deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.	
	La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché	
	sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	ART.4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	6	

	Gli associati hanno il diritto di:	
	- partecipare all’assemblea solo se in regola con la quota associativa;	
	- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;	
	- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;	
	- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;	
	- essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate;	
	- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.	
	Gli associati hanno l’obbligo di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;	
	- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.	
	ART. 5	
	(Patrimonio e Entrate – Bilanci – Organo di controllo - Libri)	
	Patrimonio e entrate	
	Il patrimonio dell’Associazione è formato dalle quote associative, da contributi di enti o privati, dai beni mobili ed immobili conferiti dagli Associati o pervenuti per atti fra vivi o per causa di morte.	
	Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	7	

	Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle	
	finalità istituzionali e di quelle ed esse direttamente connesse.	
	E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	L'Organo di Amministrazione ogni anno propone all'Assemblea la quota di	
	adesione all'Associazione per l'anno successivo; l'Assemblea delibera su tale	
	proposta.	
	L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso	
	ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque	
	facoltà degli associati di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli iniziali ed	
	a quelli annuali.	
	I versamenti all'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il	
	versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto;	
	in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né	
	in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può	
	pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione.	
	Il versamento non crea altri diritti di partecipazione ed in particolare non crea	
	quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo	
	particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa	
	di morte.	
	Bilanci	
	Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	8	

	Entro il 28 (ventotto) febbraio di ciascun anno l’Organo di Amministrazione è	
	convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente	
	da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.	
	Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione e viene approvato dalla	
	Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il	
	bilancio.	
	Entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno l’Organo di Amministrazione è	
	convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio	
	da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.	
	I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici	
	giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a	
	disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.	
	All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
	gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno	
	che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano	
	effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore o di altre organizzazioni di	
	volontariato operanti in identico od analogo settore.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve pubblicare annualmente e	
	tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti, ove consentito dalla legge, ai componenti	
	degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati, ai	
	sensi di quanto è previsto al secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo	
	Settore.	
	9	

	L'Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve redigere, depositare	
	presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito	
	internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali, ai sensi di	
	quanto è previsto al comma primo dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore.	
	Organo di controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge.	
	L'organo di controllo rimane in carica per tre anni.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del	
	Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma	
	secondo dell'articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i	
	predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi. Devono	
	inoltre essere nominati due componenti supplenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla	
	adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo	
	concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
	cui al comma primo dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, la revisione	
	legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.	
	10	

	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i	
	requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Libri	
	Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene:	
	- il libro verbali delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea degli associati	
	- il libro verbali delle adunanze e deliberazioni del' Organo di Amministrazione	
	- il libro verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se	
	nominato;	
	- il libro degli associati;	
	- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro quindici	
	giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.	
	ART. 6	
	(Volontari)	
	L'Associazione svolge la sua attività in maniera prevalente e determinante	
	attraverso volontari, il cui numero è superiore a quello del personale dipendente.	
	Non vengono corrisposti compensi né ai volontari né a chi ricopre cariche sociali.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	11	

		disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
		La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
		fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
		Tutti i volontari attivi sono regolarmente assicurati.	
		Ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo settore, tutti i soci volontari che	
		svolgono la loro attività in modo non occasionale in favore dell'Associazione,	
		devono essere iscritti in un apposito registro.	
		Sono iscritti nel registro tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non	
		occasionale, anche se non richiedono di divenire soci dell'Associazione.	
		L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
		beneficiari.	
		Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
		effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi	
		e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni	
		caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.	
		L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie	
		connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la	
		responsabilità civile verso i terzi.	
		ART. 7	
		(Lavoratori)	
		L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
		lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo	
		regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare	
		l'attività svolta.	
		In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
		12	

	superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.	
	Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle Organizzazioni di	
	Volontariato si applica la normativa di legge.	
	PARTE SECONDA - ORDINAMENTO	
	ART. 8	
	(Organi)	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	- l'Assemblea degli associati;	
	- l'Organo di amministrazione;	
	- il Presidente	
	- l'Organo di controllo, ove obbligatorio per legge.	
	Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso,	
	salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione e salvo il compenso che può	
	essere attribuito ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei	
	requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, ai sensi	
	dell'articolo 34, secondo comma, del Codice del Terzo Settore.	
	ART. 8.1	
	Assemblea degli associati	
	A. Competenza	
	L'Assemblea degli associati ha le seguenti competenze inderogabili::	
	determina il numero e nomina i membri dell'Organo di amministrazione ed il	
	Presidente;	
	approva i bilanci;	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi	
	13	

	dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	delibera sulla esclusione degli associati;	
	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	approva i regolamenti interni per l'attività dell'associazione e le eventuali loro	
	modifiche;	
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo	
	Statuto alla sua competenza.	
	B. Convocazione	
	L'assemblea degli associati viene convocata entro i mesi di aprile e novembre di	
	ogni anno e ogni qualvolta lo deliberi l'Organo di amministrazione o ne faccia	
	richiesta scritta almeno un quarto degli Associati, dal Presidente o da chi ne fa le	
	vece, con comunicazione scritta contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il	
	luogo che può anche essere diverso da quello della sede dell'associazione, da	
	comunicare agli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per	
	l'assemblea stessa.	
	L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può	
	aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.	
	Quando vi siano modificazioni del presente Statuto all'Ordine del giorno	
	dell'assemblea, l'avviso deve contenere le modifiche proposte ed essere	
	comunicato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'assemblea in	
	prima convocazione.	
	14	

	C. Costituzione dell'assemblea	
	L'associato per partecipare all'assemblea (personalmente o per delega) deve aver	
	versato la quota associativa per l'anno in corso, ove da lui dovuta.	
	L'assemblea degli associati è validamente costituita: in prima convocazione	
	quando sia presente almeno un terzo (1/3) degli associati in proprio o per delega;	
	in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in	
	proprio o per delega.	
	Gli associati che sono nell'impossibilità di partecipare all'assemblea, possono	
	delegare per iscritto a rappresentarli, partecipando e votando, altri soci.	
	L'associato delegato non può rappresentare più di tre associati e deve consegnare	
	all'Ufficio di presidenza, prima dell'inizio dell'assemblea, la delega in suo	
	possesso.	
	Per le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto dell'associazione, sia in	
	prima che in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando	
	siano presenti almeno un quarto (1/4) degli associati in proprio o per delega.	
	D. Ufficio di presidenza	
	Assume la presidenza dell'assemblea dei soci il Presidente dell'Organo di	
	amministrazione; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza degli	
	associati presenti.	
	Il presidente dell'assemblea nomina il segretario, di regola nella persona del	
	Segretario di cui al successivo articolo 8.2 oppure nella persona di un Notaio,	
	quando vi siano all'ordine del giorno modificazioni statutarie o lo scioglimento e	
	l'estinzione dell'associazione.	
	Il Presidente dell'assemblea può nominare anche due Scrutatori che lo assistano	
	nelle operazioni.	
	15	

	E. Deliberazioni	
	Ogni associato ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la	
	loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto né possono rappresentare	
	altri associati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti aventi diritto	
	al voto, anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si	
	astengano dal voto.	
	Nello stesso modo l'assemblea provvede alle nomine; in caso di parità di voto si	
	procederà al ballottaggio.	
	Per lo scioglimento e l'estinzione dell'associazione e la devoluzione del	
	patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito libro delle	
	assemblee e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.	
	ART. 8.2	
	Organo di amministrazione	
	A. Composizione	
	L'Organo di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di	
	quattordici associati, che costituiscono il Consiglio Direttivo, secondo	
	determinazione del numero da parte dell'Assemblea.	
	I componenti dell'Organo di Amministrazione durano in carica un triennio, salvo	
	che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino	
	all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine	
	assembleari; essi prestano la loro attività gratuitamente, ma hanno diritto ad	
	16	

	ottenere il rimborso delle spese da essi anticipate per conto dell'associazione	
	nell'espletamento del loro mandato; sono rieleggibili.	
	I componenti dell'Organo di Amministrazione che senza giustificato motivo non	
	partecipano a tre adunanze consiliari, sono equiparati a dimissionari.	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare per qualsiasi ragione (in caso di	
	dimissioni, queste dovranno essere presentate almeno un mese prima al Consiglio	
	Direttivo e dallo stesso ratificate) uno o più componenti dell'Organo di	
	Amministrazione, il Presidente convocherà l'Assemblea per la nomina di un	
	nuovo componente. Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla	
	scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua	
	nomina.	
	L'intero Organo di Amministrazione cessa dall'ufficio quando viene meno, per	
	dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi componenti.	
	Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina,	
	devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore	
	indicando, oltre alle informazioni previste nel sesto comma dell'articolo 26 del	
	Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza	
	dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.	
	B. Convocazione	
	L'Organo di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in di lui	
	mananza od assenza, da un Vicepresidente, o per mandato di uno di loro, dal	
	segretario mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo	
	- che può essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da comunicarsi,	
	nei modi stabiliti dall'Organo stesso, a ciascun componente dell'Organo di	
	Amministrazione o dell'Organo di Controllo se nominato, almeno dieci giorni	
	17	

	prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante	
	telegramma, telefax, e-mail o telefonicamente, almeno quarantotto ore prima	
	dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i	
	componenti dell'Organo di Amministrazione o dell'Organo di Controllo in carica	
	se nominato.	
	L'Organo di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano	
	richiesta scritta, indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre suoi componenti o	
	l'Organo di Controllo, se nominato.	
	C. Adunanze e deliberazioni	
	Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono validamente costituite con la	
	presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono	
	farsi rappresentare.	
	L'Organo delibera a maggioranza di voti dei suoi componenti intervenuti, anche	
	quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal	
	voto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.	
	Alle adunanze consiliari assistono di diritto i componenti dell'Organo di	
	Controllo, se nominato, ed il segretario di cui al presente articolo 8.2, che, di	
	regola, ne redige il verbale.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro	
	dell'Organo di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario	
	dell'adunanza.	
	D. Rappresentanza e poteri	
	La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente o al Vicepresidente con	
	facoltà di delegare, nelle forme di legge, anche in giudizio, con potere di	
	proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati	
	18	

	ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati,	
	consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.	
	L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o il presente	
	Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea degli Associati.	
	L'Organo di Amministrazione può delegare poteri al Presidente o al	
	Vicepresidente ed agli altri suoi componenti individualmente, disgiuntamente,	
	congiuntamente e costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di	
	cui determina le norme di funzionamento.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	E. Attribuzioni	
	L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può	
	essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto	
	non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri	
	organi associativi.	
	All'Organo di Amministrazione, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di	
	conferire procure, competono in particolare le seguenti attribuzioni:	
	- nominare nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, il	
	Presidente;	
	- nominare, nel proprio seno, uno o più Vicepresidenti, i quali coadiuvano il	
	19	

	Presidente e - nell'ordine predeterminato o, in difetto, di anzianità di carica o,	
	occorrendo, di età - ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza o	
	manca, con i poteri di rappresentanza e quelli delegati per l'esercizio delle	
	funzioni attribuite dall'Organo a ciascuno di essi;	
	- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;	
	- stipulare, esigere, modificare e risolvere convenzioni, anche di carattere	
	economico-finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative,	
	nell'ambito degli indirizzi programmatici e per il perseguimento dello scopo	
	dell'Associazione, con facoltà di delegarne l'esecuzione;	
	- delibera circa l'acquisto e la vendita di beni immobili, circa l'accettazione di	
	donazioni ed eredità e circa il conseguimento di legati;	
	- presentare all'assemblea degli associati il bilancio preventivo e quello	
	consuntivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustra il contenuto del	
	bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali	
	variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e	
	realizzati;	
	- nominare tra i suoi componenti il segretario;	
	- assumere, promuovere, trasferire e dimettere dipendenti, fissandone e	
	modificandone il trattamento normativo ed economico;	
	- esercitare le altre funzioni che gli vengano attribuite dall'assemblea dei soci, il	
	tutto nel rispetto della legge.	
	ART. 8.3	
	(Presidente)	
	Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in	
	quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che	
	20	

	impegnano l'Associazione verso l'esterno.	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei	
	presenti o, in alternativa, dai membri eletti dell'Organo di Amministrazione.	
	Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per	
	scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di	
	amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo	
	Presidente.	
	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,	
	referendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta	
	questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 9	
	(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)	
	L'Associazione si estingue per deliberazione dell'Assemblea con il voto	
	favorevole di almeno tre quarti degli Associati.	
	L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più	
	liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati e delibera circa la	
	devoluzione del patrimonio.	
	In caso scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla	
	21	

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Casini, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.

renze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto

informatico è conforme all'originale su supporto analogico

conservato nella mia raccolta.